



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055322 Fax 06483691

Roma, 17 gennaio 2007, prot. 549

All'Ufficio del registro delle imprese  
presso la Camera di commercio,  
industria e artigianato di  
CAMPOBASSO

Oggetto: art. 31 commi 2-quater, 2-quinquies, legge 340/2000 - parere

Con la nota del 13.12.2006, prot. N.15299, codesta camera di commercio rivolge un quesito alla scrivente concernente l'interpretazione della normativa in oggetto indicata. In particolare chiede di conoscere se "la locuzione *atti societari* comprenda anche le richieste di iscrizione nel Registro delle imprese della propria nomina".

Al riguardo codesta camera riferisce di avere ritenuto, fino ad oggi, esclusi dalla categoria degli atti societari "le comunicazioni della propria nomina che amministratori, liquidatori o rappresentanti comuni degli obbligazionisti sono tenuti a fare personalmente".

In merito a quanto sopra, si fa presente quanto segue.

La problematica sollevata da codesto Ufficio del registro delle imprese, appare effettivamente di complessa interpretazione, dato il combinato disposto delle norme codicistiche, della disciplina regolamentare del registro delle imprese, e della normativa introdotta dai numerosi e successivi emendamenti che si sono venuti a stratificare sull'originario art. 31, comma 2 della legge 340 del 2000, e pertanto richiede una soluzione analitica.

Come già evidenziato nella circolare 3575/C di questo Ministero, la disciplina introdotta con la legge 350/2003, art. 2, comma 54, che integra il comma 2 dell'art. 31 della legge 340, inserendo i commi 2-quater e 2-quinquies, appare di difficile lettura ed interpretazione a causa dell'utilizzo di neologismi giuridici che non trovano riscontro alcuno nelle norme di riferimento.

Sotto questo profilo anche il termine professionisti "incaricati dai legali rappresentanti della società", di cui al comma 2-quater, appare una formulazione non univoca, solo in via interpretativa riconducibile al mandato, ed in particolare all'art. 1717 c.c., che in tema di "sostituto del mandatario", riconduce il contratto di mandato stesso alla figura generica "dell'incarico".

Parimenti, e venendo all'oggetto del quesito, il capoverso finale del comma 2-quinquies, introduce una fattispecie quale quella degli "atti societari", ignota al



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055322 Fax 06483691

decreto del Presidente della Repubblica 581/95, e soprattutto sconosciuta al libro V del codice civile.

E pertanto anche in tal sede si deve ricorrere ad una visione ermeneutica per poter identificare la fattispecie e quindi pervenire alla soluzione del quesito posto. Occorre in sostanza fare riferimento alle posizioni evidenziate dalla dottrina ed esplicitate dalla giurisprudenza, per qualificare il caso particolare.

La giurisprudenza, invero, con differenti determinazioni della Suprema Corte, ha identificato la fattispecie "atto societario", evidentemente in una necessità di sintesi e *reductio ad unitatem*, necessaria per la soluzione delle controversie ad essa devolute.

In tal senso la recente Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 18684 del 23 Settembre 2005, ha statuito, in tema di dichiarazione di fallimento che "lo scioglimento del rapporto sociale per intervenuta cessione della quota non comporta l'inefficacia del negozio traslativo, ma soltanto l'inopponibilità del detto negozio a colui che lo abbia ignorato senza colpa, sotto il profilo della violazione delle disposizioni in materia di pubblicità finalizzata a rendere opponibili gli atti societari ai terzi". O ancora la Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 8204 del 29 Aprile 2004 riconduce alla figura dell'atto societario anche il bilancio redatto dal Commissario nominato in sostituzione degli Organi ordinari di una Società di assicurazioni. Parimenti copiosa giurisprudenza antecedente la abolizione dell'omologazione si riferisce agli "atti societari" quale semplificazione analitica della fattispecie (cfr. da ultimo, e per tutte, Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 522 del 13 Gennaio 2005).

Inoltre la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in tema di imposte e tasse, utilizza il termine "atti societari", quale *genus* rispetto alla *species* "deliberazioni societarie", sostenuta in ciò, dalla disciplina fiscale, che nell'art. 4 della tariffa allegata al T.U. dell'imposta di registro (dPR 131/86), riconduce sotto la figura unica degli "atti propri delle società" una congerie di fattispecie aventi come comune denominatore esclusivamente il riferimento ad un'impresa esercitata in forma associata.

Non diversamente la dottrina utilizza il termine atti societari in forma sintetica per ricondurre ad unità tutta una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili alla società, talora ricollegandolo ad una delibera, o comunque ad un'*expressio voluntatis* dell'organismo, talora ponendo quale unico criterio unificatore il riferimento ad una struttura societaria o addirittura ad un'attività collegata ad un soggetto correlato alla società stessa.

Nella sostanza dai cosiddetti atti societari risultano le storia e le vicende della vita della società. La legge prevede che gli atti societari vengano pubblicati nel



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055322 Fax 06483691

registro delle imprese per consentirne a terzi la conoscibilità o darli comunque per conosciuti a terzi. La pubblicità nel registro delle imprese non è una pubblicità costitutiva. E' una pubblicità dichiarativa che consente, una presunzione assoluta di conoscenza dell'atto iscritto e, quindi, l'opponibilità dello stesso a terzi. In alcuni casi (ad es. quasi sempre l'iscrizione nella sezione speciale ) l'iscrizione ha efficacia di pubblicità notizia.

Si deve poi rilevare che nello specifico ambito delle nomine e cessazioni delle cariche sociali sia la giurisprudenza che la dottrina hanno sempre ritenuto la pubblicità della nomina degli amministratori verificasse un'ipotesi di pubblicità dichiarativa.

In particolare appare opportuno segnalare la decisione della Cassazione 12 aprile 1995, n. 4173, che con estrema chiarezza afferma che il potere di rappresentanza degli amministratori deriva esclusivamente dall'atto di conferimento dei relativi poteri e non già dalla pubblicità della nomina, che pure appare come elemento consequenziale e necessario per l'opponibilità *erga omnes* (come ribadito da pletorica giurisprudenza, per tutte Cassazione 1886/94), il cui ritardo o omissione è peraltro sanzionato a norma dell'attuale art. 2630 c.c.

Ne consegue che a parere di questo Ministero, la locuzione "atti societari" inserita nell'art. 31, comma 2-quinquies, ancorché di infelice formulazione, faccia riferimento a tutti gli atti comunque riconducibili ad una società, ed anche a soggetti che intrattengono rapporti organici con la società medesima.

In questo senso corrobora la decisione della Cassazione 19 maggio 1998 n. 4971, ove afferma che una volta attribuito, sia pure con delibera viziata, il potere di rappresentanza ad un soggetto, includente capacità gestionali e attuative delle decisioni assunte in sede collegiale, sono inopponibili ai terzi in buona fede le eventuali cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori aventi la rappresentanza della società (art. 2382 7° comma C.C.) così come è agli stessi inopponibile l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori (art. 2384 bis c.c.). Il DPR 29 dicembre 1969 n. 1127, attuativo della *direttiva CEE* 9 marzo 1968 n. 151, ha infatti ampliato la tutela dei terzi nei confronti degli atti societari, introducendo il settimo comma *dell'art. 2383 c.c.*, per cui le cause di annullabilità o di nullità (senza distinzione alcuna, quanto agli effetti nei confronti dei terzi in buona fede) della nomina degli amministratori, non sono opponibili ai predetti terzi, una volta avvenuta la pubblicazione delle relative delibere sul Bollettino Ufficiale delle Società. Detta giurisprudenza riconduce dunque nell'ambito del lessema "atti societari", la pubblicazione nell'abrogato BUSARL, delle nomine delle cariche sociali.

Pur convenendo con codesta Camera sulla complessità dell'interpretazione della norma in oggetto dovuta anche all'utilizzo di terminologie di taglio non



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055322 Fax 06483691

strettamente tecnico, in conclusione, risulta comunque chiaro che gli atti societari aventi ad oggetto le nomine rientrano fra quelli che (in alternativa all'adempimento diretto da parte dell'obbligato) *possono* essere depositati da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali muniti di incarico. Rientrano, cioè nella fattispecie prevista dall'ultimo periodo del comma 2 quinquies.

Codesta Camera riferisce di aver ritenuto non più accettabile dal 1° gennaio 2007 il deposito di pratiche firmate con il sistema della c.d. procura speciale.

La scrivente ritiene assolutamente condivisibile tale posizione, correttamente e legittimamente applicativa del combinato disposto dell'art. 31 della legge 340 e dell'art. 23 del decreto legislativo 82/2005, come già in precedenza espresso nella circolare di questa Amministrazione n. 3575 del 20 aprile 2004 che concerne, appunto, la trasmissione telematica o su supporto informatico di atti societari.

Con l'occasione si ribadisce il contenuto della citata circolare e si richiama l'attenzione sull'osservanza della stessa nella sua interezza. In primo luogo sugli aspetti concernenti la disciplina del deposito degli atti effettuato da soggetti diversi da quelli espressamente citati, richiamato nell'ultimo paragrafo della citata circolare. In secondo luogo sulla disciplina applicabile al deposito degli atti a seconda della tipologia degli stessi, richiamando il contenuto della circolare stessa ove afferma che "come chiaramente si evince dall'articolato, la facoltà di attestazione della conformità all'originale della documentazione trasmessa debba ritenersi limitata, per i soggetti interessati dalla norma, ai bilanci ed agli altri documenti di cui all'art. 2435 cod. civ., non potendosi estendere ad atti societari di altra natura".

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Spigarelli

[f.to Spigarelli](#)

Il dirigente  
Marco Maceroni  
[F.to Maceroni](#)